



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

VIBO VALENTIA MARINA

Via Molo n° 1 – Tel. +39 0963/5739400

e-mail: cpvibo@mit.gov.it - pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia>

ORDINANZA N° 23/2022

<p>DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPORTO PER L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE E NOLEGGIO E COME UNITA' APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VIBO VALENTIA</p>

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina,

VISTO: Il D. Lgs. 18/07/2005, n. 171 (*Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172*), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.202 del 31 agosto 2005 – Serie Generale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: Il D.M. 29/07/2008, n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto*), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008 – Serie Generale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: I Dispacci del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne n. 15036 del 06.08.2015, n. 21168 del 29.07.2019 e n. 27090 in data 08.10.2019, concernenti le attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione di unità da diporto, utilizzo di unità da diporto come appoggio per attività di snorkeling e diving;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1 settembre 2021 recante disposizioni in materia di utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo e di acque marittime e interne;

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000;

VISTA: la propria Ordinanza n. 23/2010 in data 06.05.2010 avente per oggetto la *“disciplina per lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. “snorkeling”) nelle acque del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina”*;

VISTA: la propria Ordinanza n. 16/2021 in data 11.06.2021 avente per oggetto la *“sicurezza balneare”* nel Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina;

VISTI: la propria Ordinanza n. 26/2015 in data 15.07.2015, avente per oggetto la *“disciplina delle attività ludico-diportistiche di carattere locale nel Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina”*;

- VISTO:** l'articolo 27, comma 6 del *Codice della nautica da diporto*, nella parte in cui demanda alla competente Autorità marittima la regolamentazione, d'intesa con gli Enti Locali, della locazione ed il noleggio dei natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'uso dei natanti da diporto come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per quanto riguarda le modalità della loro condotta;
- CONSIDERATA:** la realtà diportistica locale, di particolare traffico ed affluenza soprattutto nei periodi estivi, che rende necessario disciplinare l'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio per finalità turistico-ricreative o come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina, che si estende dal Comune di Amantea (CS) a quello di Nicotera (VV), inclusi;
- RITENUTO:** necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- CONSIDERATA:** la propria nota n° 10898 in data 06/05/2022 con la quale si chiedeva alle Amministrazioni dei Comuni costieri ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Vibo Valentia, di formulare ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 9 del Codice della nautica da diporto le proprie eventuali proposte e/o osservazioni sull'emananda Ordinanza;
- PRESO ATTO:** dell'avvenuto decorso del tempo di cui all'articolo 17 bis comma 2 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm e ii per le proposte e/o osservazioni di cui al punto precedente;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 18/2020 in data 05.05.2020, avente per oggetto la "*disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario marittimo di Vibo Valentia*", che abroga, fra l'altro, l'art. 8 dell'Ordinanza n. 26/2015 in data 15.07.2015, avente per oggetto la "*disciplina delle attività ludico-diportistiche di carattere locale nel Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina*";
- RITENUTO:** opportuno, integrare e modificare la disciplina già dettata dalla propria Ordinanza n° 18/2020 del 05.05.2020;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 ed 81 del *Codice della navigazione* nonché gli articoli 59 e 524 del relativo *Regolamento di esecuzione*, parte marittima;
- DATO ATTO:** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa nazionale in materia;

ORDINA

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni integrano la normativa generale e di rango superiore contenuta nel:
 - Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*) – d'ora in avanti *Codice* - con particolare riferimento a quanto previsto nell':
 - art. 3 (definizioni diverse categorie di unità da diporto);
 - art. 27 comma 6 (disciplina con Ordinanza dell'Autorità Marittima della locazione/noleggio dei natanti da diporto ed uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee);

– artt. 42 e 47 (definizioni di locazione e noleggio);

- Titolo III del relativo *Regolamento di attuazione* di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (sicurezza per la navigazione da diporto).

ferma restando la disciplina delle attività ludico-diportistiche di carattere locale, quali lo sci nautico, il traino di *banana-boats*, il paracadutismo ascensionale, le tavole a vela, ecc. contenute nell'Ordinanza n. 26/2015 datata 15.07.2015 della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, (ad eccezione dell'art. 8 già abrogato dall'Ordinanza n. 12/2016), nonché le prescrizioni di carattere tecnico-operativo contenute nell'Ordinanza n. 23/2010 del 06/05/2010, relativa alle attività subacquee non professionali, le cui disposizioni s'intendono qui richiamate.

2. La presente Ordinanza disciplina l'impiego commerciale dei natanti da diporto per:
- locazione e noleggio da diporto per finalità turistiche e ricreative di carattere locale;
 - appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Resta escluso dal campo di applicazione della presente Ordinanza l'utilizzo di natanti diversi da quelli da diporto. Pertanto non sono ricompresi nella presente disciplina quei natanti adibiti a navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime (ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, n° 472) oppure adibiti al servizio di taxi ed al servizio pubblico di noleggio con conducente (ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n° 21)".

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini della presente Ordinanza si intendono per:

- **navigazione da diporto**: quella effettuata da unità da diporto in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale di tali unità prevede esclusivamente la stipula di contratti di locazione o noleggio ai fini diportistici ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso);
- **unità da diporto**: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- **nave da diporto**: ogni unità a vela e a motore destinata alla navigazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666;
- **imbarcazione da diporto**: ogni unità a vela e a motore destinata alla navigazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666;
- **natante da diporto**, ogni unità a remi, ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666, con esclusione delle moto d'acqua, non abilitata a navigare oltre le 12 miglia dalla costa e i natanti "da spiaggia";
- **natante "da spiaggia"**: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, non ricompresi nella precedente categoria di natanti, canoe, kayak e mezzi similari;
- **moto d'acqua (o acquascooter)**: ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- **prima immissione in servizio**: il primo impiego nell'Unione Europea di un'unità da diporto da parte del suo utilizzatore finale;

- **marcatatura CE**: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
- **navigazione ad uso privato**: l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e/o di terzi a titolo amichevole;
- **navigazione in conto proprio**: l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.

▪ **locazione (senza conducente)** di unità da diporto, si intende il contratto con il quale una delle parti (*Locatore*) si obbliga verso corrispettivo a cedere all'altra parte (*Locatario/conduttore*) il godimento di natante da diporto ovvero moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Il locatario/conduttore esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

In base a tale definizione, la locazione può essere effettuata esclusivamente "a scafo nudo", ovvero senza conducente né equipaggio e, come tale, comprende anche quella dei natanti "da spiaggia".

Nella locazione, pertanto, le mansioni di conducente devono essere svolte direttamente dal locatario, oppure da persona da lui arruolata e, comunque da lui dipendente.

Nel caso in cui il conducente sia invece un dipendente di chi concede l'uso del natante, si applicano le disposizioni in materia di noleggio.

- **"locazione finanziaria" o "leasing finanziario"**: rinvio alla normativa specifica;
- **noleggio (con conducente)** di unità da diporto, s'intende il contratto con cui una delle parti (*noleggiante*), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte (*noleggiatore o utilizzatore*) il natante da diporto o parte di esso munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Il natante noleggiato rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Oggetto del contratto di noleggio di unità da diporto è l'unità stessa, messa a disposizione del noleggiatore con una serie di servizi accessori collegati allo scopo turistico-ricreativo, ed offerti con personale alle proprie dipendenze (comando dell'unità, distribuzione di cibi e bevande, guida turistica, ecc.), secondo la figura contrattuale del noleggio "a tempo", in cui le parti stabiliscono i limiti temporali durante i quali l'unità sarà a disposizione del noleggiatore, e anche l'area marina di utilizzo, per navigare o anche per sostare (noleggio "da fermo").

In questa fattispecie è il turista (noleggiatore) stesso che decide l'itinerario da compiere, le soste da effettuare, gli orari da rispettare per la partenza e per il rientro, dovendo avere come unico riferimento quanto concordato con il noleggiante.

Il contratto di trasporto passeggeri ha come oggetto il viaggio, nel quale l'itinerario è prefissato e prestabilito dal vettore che indica in dettaglio anche gli orari di partenza e di arrivo previsti obbligandosi a rispettarli, salvo casi di forza maggiori. La volontà dei passeggeri non può influire sulle scelte di itinerario e di orario previste, pertanto, questi possono solo aderirvi acquistando il titolo di viaggio.

La sussistenza di elementi quali ad esempio:

- l’indicazione di orari fissi di partenza e di arrivo senza soste intermedie e con rotte prestabilite;
- campagne pubblicitarie che promuovono un’attività sistematica temporale di collegamento tra due o più luoghi ben definiti, senza soste intermedie e senza servizi turistici complementari (offerta di bevande, guida turistica, ecc.) individuabile anche con la regolarità dei luoghi di attracco sempre agli stessi orari;
- la sosta nell’ambito portuale dell’unità nell’intervallo di tempo tra lo sbarco e il reimbarco dei passeggeri;
- il reimbarco dei passeggeri diversi da quelli precedentemente sbarcati;

indicano la prestazione di un servizio di trasporto passeggeri e non di noleggio.

Il trasporto passeggeri via mare non è effettuabile con unità adibite alla navigazione da diporto e non rientra nella disciplina della presente Ordinanza. Le unità da diporto, perciò, non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso e l’uso commerciale delle stesse ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore/locatario e dai suoi eventuali ospiti.

In sintesi, le unità da diporto non possono essere adibite ad altro tipo di impiego che non sia il diporto stesso e/o a finalità commerciali ossia la locazione e/o il noleggio.

Le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, non possono essere impiegate per trasporto passeggeri, attività di servizio pubblico, di linea e non, svolto anche occasionalmente, pesca professionale, trasporto conto proprio, immersioni professionali, ricerca scientifica, ecc.;

- **centro di formazione ed addestramento subacqueo**, qualsiasi soggetto giuridico, nazionale od internazionale, costituito nella forma di Federazione, Agenzia didattica, Associazione, Circolo, Società sportiva o Impresa individuale o societaria generalmente riconosciuta che offre, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, supporto alla formazione dell’attività subacquea sportiva e ricreativa o professionale;
- **centro di immersione**, il soggetto giuridico:
 - costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo o ricreativo subacqueo;
 - in possesso di risorse logistiche e strumentali organizzate per rendere possibile l’immersione subacquea, offrendo professionalmente sotto la propria responsabilità, a titolo oneroso ovvero gratuito, sia a terzi che ai propri associati, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il supporto logistico – con o senza unità da diporto di appoggio – all’attività subacquea sportiva o ricreativa, con standard operativi che, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, garantiscono la sicurezza dei clienti e dei propri operatori.

Il centro di formazione ed addestramento subacqueo di cui al precedente punto è equiparato al centro di immersione nel caso in cui eroghi la prestazione di immersione guidata con una propria guida ovvero presti solo il servizio di supporto tecnico-logistico di superficie, con o senza il proprio mezzo nautico, senza la presenza della guida durante l’immersione svolta da privati per proprio conto;
- **immersione subacquea a scopo sportivo/ricreativo**: l’insieme delle attività subacquee a titolo oneroso effettuate da privati, singoli o gruppi, accompagnati da istruttori o guide subacquee, finalizzate alle:

- immersioni in apnea, rivolte all'esplorazione dei fondali marini e delle specie animali e vegetali ivi dimoranti;
 - immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, dirette all'esplorazione dei fondali marini;
 - attività di nuoto in superficie, servendosi di maschera, boccaglio o aeratore, eseguendo occasionalmente brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina (c.d. snorkeling / seawatching);
 - al conseguimento di brevetti subacquei sportivi;
 - alla pratica dell'attività sportiva non agonistica;
- **immersione subacquea (supporto logistico alla)**: attività svolta con attrezzature, strumentazioni e servizi offerti dal Centro di immersione a sostegno logistico dell'immersione subacquea (individuale o di gruppo) con partenza da terra ovvero con unità da diporto adibita in appoggio di superficie, e comunque senza guida, istruttore, aiuto-istruttore, in caso di soggetti in possesso di brevetto che praticano, in forma privata per proprio conto, l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
 - **mezzo nautico d'appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo/ ricreativo**: (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2005): unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 Luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91).
 - **Guida subacquea**: chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione/Agenzia didattica /Ente riconosciuti nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, organizza e conduce sui siti o percorsi di interesse sportivo o ricreativo, sotto la propria responsabilità civile e penale, immersioni guidate nonché assiste ovvero accompagna, in relazione al contratto stabilito tra le parti, la singola persona o il gruppo di persone nel corso dell'immersione guidata;
 - **Operatore commerciale**: impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS);
 - **Operatore di assistenza subacquea**: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione, o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
 - **Appoggio a immersioni subacquee**: l'attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo e sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni, o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge con impiego di natanti da diporto;
 - **immersione subacquea guidata**: escursione durante la quale la Guida subacquea esegue, sotto la propria responsabilità civile e penale, la prestazione di assistenza ovvero di accompagnamento, stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a vantaggio della singola persona o gruppo di persone, munite di brevetto subacqueo adeguato alla tipologia di immersione stessa, durante l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
 - **immersione subacquea didattica**: immersione ai fini di addestramento, per il conseguimento di un brevetto, svolta sotto la responsabilità civile e penale di un istruttore

in possesso di brevetto idoneo al tipo di addestramento e nel rispetto della didattica presa a riferimento in linea con i migliori standard nazionali ed internazionali correnti;

- **Istruttore subacqueo**: chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione/Agenzia didattica /Ente nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- **aiuto-istruttore subacqueo**: chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione / Agenzia didattica / Ente nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad assistere e coadiuvare gli istruttori subacquei nel controllo, nella gestione, nella supervisione e nella preparazione degli allievi impegnati ad acquisire le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- **passaggero**: qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri.

Articolo 3

Comunicazione d'inizio attività locazione e noleggio di natanti da diporto

1. Ferme restando le previsioni di cui al comma 4 del presente articolo, gli operatori commerciali, le Società e le Ditte aventi una stabile organizzazione all'interno dell'Unione Europea che intendano effettuare attività di locazione e/o noleggio con natanti da diporto **compresi i piccoli "natanti da spiaggia"**, devono presentare a mezzo posta elettronica certificata (pec) **in formato pdf**, apposita comunicazione di inizio attività (**Allegato 1**) a cui va altresì allegata la seguente documentazione in un unico file pdf:
 - Copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società;
 - dichiarazione sostitutiva di iscrizione presso la Camera di Commercio resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (autocertificazione) per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio natanti da diporto o moto d'acqua;
 - elenco delle unità da diporto utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.) accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singolo natante;
 - copia del certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore su modulo conforme al modello approvato dal Ministero;
 - copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE;
 - estremi licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio);
 - estremi (numero, data, validità ed autorità marittima che lo ha rilasciato) del "*certificato di idoneità al noleggio*" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima avente giurisdizione sul luogo in cui il natante da destinare al noleggio abitualmente staziona (art. 82 e allegato VII del D.M. n°146/2008), sulla base della "*dichiarazione di idoneità al noleggio*" da parte dell'Ente tecnico (art. 81 e allegato VI del D.M. n°146/2008), ad eccezione delle unità a remi ovvero pedali, soggette comunque agli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del D.M. n°146/2008.

La *dichiarazione di idoneità al noleggio* da parte dell'Ente tecnico non è necessaria nel caso si tratti di prima immissione in servizio del natante da destinare al noleggio (art. 82, comma 3 del D.M. n° 146/2008).

- copia, per ogni singola unità, della polizza e del certificato di assicurazione obbligatoria, **estesa a garanzia del locatore ovvero al noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili** (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento ovvero di esercizio dell'unità;
 - estremi (Autorità che l'ha rilasciata, n. di repertorio, data di rilascio e validità) della concessione demaniale marittima eventualmente rilasciata al dichiarante per l'esercizio dell'attività di locazione ovvero di noleggio di natanti da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio (qualora l'unità sia ormeggiata presso pontili);
 - generalità complete dei conduttori dei natanti da diporto da adibire a noleggio da diporto. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica.
2. L'attività prevista dal comma 1, può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione stessa, purché completa della documentazione sopra riportata. Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ravvisi delle irregolarità nella documentazione presentata, di richiedere le necessarie integrazioni nonché di disporre la sospensione dell'attività nei casi più gravi. Copia della comunicazione di cui all'allegato 1, con la ricevuta di consegna via pec è conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni unità ed esibita ad ogni controllo da parte del personale dell'Autorità Marittima o delle altre Forze di Polizia, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.
3. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata **entro 15 (quindici) giorni** a mezzo pec. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato alla Capitaneria.
4. Ogni anno, prima di iniziare l'attività, il Titolare o rappresentante legale deve presentare, a mezzo pec, una comunicazione con la quale attesti la volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente la necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.
- Qualora nulla sia variato rispetto alla comunicazione dell'anno precedente**, la comunicazione di prosecuzione potrà essere presentata sempre a mezzo pec, in forma di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000**, nella quale **si dia atto dell'assenza di variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente** (esempio, stessa attività e stessi mezzi dell'anno precedente) e si allegghi, oltre a copia non autenticata di un documento di riconoscimento di chi la sottoscrive, anche l'eventuale documentazione rinnovata rispetto all'anno precedente (esempio: nuova polizza assicurativa).
5. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere le attività di locazione e/o noleggio di natanti, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario

titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

Articolo 4 **Obblighi generali per locazione e noleggio**

1. I natanti da utilizzare per l'attività di **locazione** e/o **noleggio** natanti e le moto d'acqua, devono essere previamente marcati con apposita **targhetta identificativa**, conforme al modello in **allegato 8**, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione dell'azione del mare ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità deve essere immediatamente sostituita);
 - c) fissata allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - d) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la **DENOMINAZIONE DELLA DITTA** o ragione sociale del locatore o noleggiante;
 - il **NUMERO IDENTIFICATIVO** (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**allegato 1**) seguito, a seconda dell'attività che s'intende svolgere, dalla lettera "**L**" (locazione) o "**N**" (noleggio) o entrambi "**LN**" (locazione/noleggio);
 - il **NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE CHE POSSONO ESSERE IMBARCATE (solo per la locazione)**. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "*targhetta del costruttore*"; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n. 146.
Per il noleggio, così come specificato nell'articolo 7, comma 5° della presente Ordinanza, il numero massimo di passeggeri, escluso l'equipaggio, non deve essere superiore a 12 (dodici).
- la dicitura "**CIRCONDARIO MARITTIMO DI VIBO VALENTIA**".
2. La targhetta identificativa con le caratteristiche indicate ai precedenti commi, deve essere riportata all'**esterno dello scafo, da ambo i lati e all'interno del natante**, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima. In particolare, quelle posizionate all'esterno dovranno essere chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno 10 (dieci) metri. A tal fine il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza tale da renderli visibili e la scritta dovrà risultare dipinta, con colori indelebili e resistenti, o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.
3. Il titolare dell'impresa che svolge attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto deve tenere un **Registro** conforme al modello in **allegato 2** ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i seguenti dati richiesti riguardo le utilizzazioni dei natanti da diporto a mezzo di contratti di locazione ovvero noleggio:
 - numero progressivo;
 - identificativo numerico del natante;
 - tipo di impiego dell'unità (locazione o noleggio);

- data e ora di inizio;
 - ora rientro;
 - numero persone a bordo (specificare il numero dei minori)
 - nominativo dell'utilizzatore (se locazione), recapito telefonico;
 - nominativo noleggiatore (se noleggio), recapito telefonico;
 - conduttore del natante (se noleggio), estremi titolo abilitativo/patente, recapito telefonico;
 - Timbro e firma del titolare dell'impresa;
 - Firma del cliente.
4. Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta del suddetto elenco deve essere custodita per un periodo di **almeno 30 (trenta) giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.
5. Il **contratto di locazione/noleggio** di natanti e moto d'acqua, deve essere redatto per **iscritto**. In alternativa, il contratto può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In entrambi i casi dovranno essere chiaramente indicati:
- la tipologia della prestazione (locazione o noleggio);
 - il numero progressivo dell'unità locata/noleggiata;
 - il riferimento al numero progressivo di registrazione sul Registro in **allegato 2**.
 - dati anagrafici, domicilio e recapito telefonico del locatore/noleggiante, nonché del locatario/noleggiante dell'unità, ed estremi titolo abilitativo/patente;
 - numero massimo di persone imbarcabili;
 - data e ora di inizio e fine attività;
 - limiti temporali concordati durante la quale il mezzo sarà a disposizione del noleggiatore;
 - l'area marina di utilizzo concordata.
6. L'originale o copia conforme del contratto deve essere conservata a bordo.
7. Colui che esercita le attività di locazione e/o noleggio di natanti è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; egli consegna ovvero mette a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa civile a favore di terzi e delle persone trasportate.
8. Per tali unità adibite a locazione e/o noleggio, l'atterraggio e l'uscita dovrà avvenire esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio come disciplinato dalla vigente Ordinanza di "sicurezza balneare" del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina;
9. Il locatore ovvero il noleggiatore **dovrebbe auspicabilmente** (facoltativo) disporre di un'**unità di salvataggio a motore**, sempre pronta all'uso, idonea a prestare un tempestivo soccorso entro i limiti dell'unità locata ovvero noleggiata, e dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa (mezzo marinaio) ed un ancorotto con almeno 30 (trenta) metri di cavo per far fronte ad interventi di emergenza.
10. I **natanti da diporto impiegati nel noleggio e nella locazione non possono navigare oltre le 12 (dodici) miglia dalla costa.**

Articolo 5

Locazione di natanti da diporto e moto d'acqua

1. Chi esercita l'attività di **locazione di natanti da diporto e moto d'acqua**, deve:

- a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una **tabella** riportante il seguente contenuto:
- la dicitura “**Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina – Ordinanza n° 23/2022 del 07/06/2022**”;
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da locare;
 - la dicitura “**LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO (SENZA CONDUTTORE)**”;
 - la dicitura: “**per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;
- b) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- c) consegnare/mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 e nell'allegato V del D.M. 29.07.2008 n.146 e successive modifiche ed integrazioni, come da stralcio allegato alla presente Ordinanza (**allegato 3**), informando il locatario della limitazione in miglia dalla costa;
- d) tenere a bordo di ogni natante evidenza documentale, ai sensi del comma 3° del precedente articolo 3, comprovante l'esistenza del contratto di locazione, nonché ogni altro documento prescritto dalla presente Ordinanza, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;
- e) mettere a disposizione il Bollettino meteorologico del giorno e relativo alla zona d'interesse e, qualora le condizioni meteo siano tali da poter determinare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, dovrà adoperarsi per favorire il veloce rientro se già in navigazione.
- f) illustrare al conduttore le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare e nell'ordinanza n. 26/2015 in data 15.07.2015 di disciplina delle attività ludico-diportistiche, nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo;
- g) consegnare all'utilizzatore un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
- numero 1530 per le emergenze in mare e della Sala Operativa della Capitaneria;
 - numero di telefono del locatore;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - tutte le informazioni richieste dall'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021.
2. Per la locazione dei natanti il locatore deve accertarsi che il conduttore sia in possesso di **patente nautica** in corso di validità, ove prevista dal Codice della Nautica da Diporto o da eventuali altre normative di settore. Se, invece, il locatario/conduttore è sprovvisto di patente nautica in corso di validità, il conduttore deve renderlo edotto delle istruzioni di cui all'**allegato 4**.
3. La **locazione della moto d'acqua** (o acquascooter), a prescindere dalla potenza del motore e dalla distanza dalla costa, **è possibile solo a chi possiede la patente nautica**.

4. Il locatore è tenuto tuttavia ad informare il conduttore che per effettuare la **navigazione oltre le 6 (sei) miglia** dalla costa è invece obbligatoria la **patente nautica** in corso di validità.
5. Sarà cura del locatore prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari.
6. Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio e di salvagente anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.
7. L'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei previsti requisiti. Inoltre, lo stesso dovrà rifiutarsi di locare i natanti a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, sino ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.
8. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività di locazione di natanti da diporto.
9. I natanti da diporto e le moto d'acqua concesse in locazione non possono essere ceduti in sublocazione o impiegati nell'attività di sci nautico.

Articolo 6

Disposizioni particolari per la locazione di piccoli natanti "da spiaggia"

1. La **locazione di piccoli natanti "da spiaggia"**, fermo restando l'obbligo di dotarsi del Registro di cui all'Allegato 2, può essere effettuata solo in **orari diurni** (periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole) esclusivamente con **condizioni meteomarine favorevoli**.
La locazione avviene sotto la completa responsabilità del locatore che dovrà comunque valutare – prima di affidare i mezzi – le condizioni meteorologiche e marine in atto, a seconda del tipo di unità locata ed al grado di esperienza del cliente.
2. Qualora locati da strutture balneari, tali natanti devono essere utilizzati durante l'orario di apertura delle stesse.
3. I piccoli natanti "da spiaggia" **devono navigare esclusivamente entro 300 metri dalla costa in ore diurne** qualora siano senza alcuna dotazione di sicurezza a bordo.
4. Per tali unità, l'atterraggio e l'uscita dovrà avvenire conformemente a quanto disciplinato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare del Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina ed alla vigente Ordinanza disciplinante le attività ludico-diportistiche.
5. I suddetti natanti possono essere dati in locazione a chi abbia compiuto **l'età di 14 (quattordici) anni**, purché **sia munito di idoneo giubbotto salvagente**;
6. Il contratto di locazione dei piccoli natanti "da spiaggia" può anche essere verbale, salvo l'obbligo di rilascio ed esibizione di ricevuta fiscale/fattura nella quale, devono essere chiaramente indicati:
 - il riferimento al numero progressivo di registrazione sul Registro di cui all'allegato 2, semplificato secondo il comma successivo del presente articolo;
 - il nominativo dell'utilizzatore (locatario);
 - data e ora di inizio attività e ora concordata per il rientro.
7. Per tali piccoli natanti il **registro** di cui all'**allegato 2**, può essere tenuto in maniera semplificata riportando i seguenti dati:
 - numero progressivo;
 - data e ora di inizio e di rientro;
 - numero persone a bordo (specificare il numero dei minori)

- nominativo dell'utilizzatore, recapito telefonico;
 - timbro e firma del titolare dell'impresa;
 - firma del cliente.
8. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività di locazione di piccoli natanti da spiaggia.

Articolo 7

Noleggio di natanti da diporto

1. Chi esercita l'attività di **noleggio di natanti da diporto**, deve:
- a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una **tabella** riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura “**Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina – Ordinanza n° 23/2022 del 07/06/2022**”;
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da noleggiare;
 - la dicitura “**NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO (CON CONDUTTORE)**”;
 - la dicitura: “**per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;
 - b) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore dei passeggeri imbarcabili e dell'equipaggio per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - c) mantenere il natante e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto, metterlo a disposizione:
 - convenientemente armato ed equipaggiato con le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio stabiliti dall'art. 88, comma 2 e nell'allegato X del D.M. n° 146/2008 (in **allegato 4** alla presente Ordinanza) in numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare;
 - con a bordo il relativo *certificato di idoneità al noleggio* (art. 82, comma 1 lett. b), e allegato VII del D.M. n° 146/2008);
 - con a bordo l'elenco delle dotazioni imbarcate (art. 88, comma 4, e allegato XI al D.M. n° 146/2008);
 - con a bordo di ogni natante evidenza documentale, ai sensi del precedente articolo 2, comprovante l'esistenza del contratto di noleggio, nonché ogni altro documento prescritto dalla presente Ordinanza, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;
 - d) osservare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del conduttore e dell'eventuale equipaggio;
 - e) consegnare all'utilizzatore un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
 - numero 1530 per le emergenze in mare e della Sala Operativa della Capitaneria;
 - numero di telefono del noleggiante;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - l'avvertimento: “*l'unità è noleggiata convenientemente armata ed equipaggiata in perfetta efficienza ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la*

documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente (art. 78 e ss. del D.M. n° 146/2008) per la navigazione da diporto entro 3, 6, 12 miglia (cancellare la voce che non interessa) dalla costa. Il conduttore è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni e possiede adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferiti dal Codice della Navigazione quale Capo della spedizione e, unitamente all'eventuale equipaggio, rimane alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha la facoltà di fornire al conduttore tutte le indicazioni per il viaggio da intraprendere nei limiti stabiliti nel contratto”.

- f) adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività di locazione di piccoli natanti da spiaggia.
2. Il **conduttore** del natante da diporto adibito a noleggio deve essere in possesso della **patente nautica** (artt. 25 e ss. del D.M. n°146/2008), **indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore**, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa, nonché avere un rapporto di lavoro con l'impresa di noleggio conforme alla vigente normativa in materia di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale applicabile alla fattispecie.
 3. Prima della partenza, il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure ovvero precauzioni da adottare in caso di emergenza.
 4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice, l'impresa titolare dell'attività esercitata con il natante da diporto adibito a noleggio è responsabile, in solido con il conduttore del medesimo natante, dei danni a terzi derivanti dalla circolazione del natante.

Articolo 8 **Numero massimo di persone trasportabili**

1. Per i **natanti da diporto con marcatura CE** il numero delle persone trasportabili è riportato sulla targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. In conformità al disposto dell'art. 60 del D.M. n°146/08 il numero delle persone trasportabili su **natanti da diporto sprovvisti di marcatura CE, non omologati** è il seguente:

LUNGHEZZA IN METRI		NUMERO PERSONE
DA	A	
fino a 3,50 mt.		3
3,50mt.	4,50 mt.	4
4,50 mt.	6,00 mt.	5
6,00 mt.	7,50 mt.	6
7,50 mt.	8,50 mt.	7
da 8,50 mt. in poi		9

3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato alle lettere di cui sopra.
4. I **natanti adibiti al noleggio possono trasportare fino a 12 (dodici) passeggeri, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone (art. 78 del D.M. n°146/2008).**
Qualora il natante trasporti più di 12 (dodici) passeggeri, si applicano le disposizioni di

sicurezza contenute nel D.Lgs. n° 45/2000 (*Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali*) e per la loro condotta sarà obbligatorio un titolo professionale marittimo di cui all'art. 37 del Codice e del D.M. n°121/2005.

5. Sui **piccoli natanti “da spiaggia”** possono essere trasportate le persone che trovano posto sugli appositi sedili e, comunque, fino ad un **massimo di 4 (quattro) persone** come previsto dal certificato di omologazione.

Articolo 9

Natanti da diporto utilizzati dai centri di immersione e addestramento in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

1. Nelle acque del Circondario marittimo di Vibo Valentia, costituiscono attività subacquee a scopo sportivo o ricreativo:
 - a) Le immersioni organizzate o eseguite dal:
 - **Centro di immersione** che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (immersioni guidate);
 - **Centro di formazione ed addestramento subacqueo** che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetto (immersioni didattiche).
 - b) Le immersioni effettuate in forma privata per proprio conto da parte di soggetti già in possesso di brevetto con o senza supporto logistico da parte di un Centro di immersione. Per tale attività si rimanda all'articolo 2 dell'Ordinanza n. 23/2010 del 06/05/2010 e ss.mm. e ii. che disciplina le attività subacquee non professionali.
2. Il presente articolo disciplina l'utilizzo di natanti da diporto come unità in appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
3. L'effettuazione di immersioni guidate, svolte con il supporto di natanti da diporto è consentito esclusivamente ai Centri di immersione.

Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedono soste decompressive.
4. L'effettuazione di immersioni didattiche, svolte con il supporto di natanti da diporto è consentito esclusivamente ai Centri di formazione ed addestramento subacqueo.

Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti. Sono esonerate da tale divieto le attività didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti “immersione notturna” e che non prevedano soste decompressive.
5. Per il combinato disposto dagli articoli 2, 27 commi 5 e 6, e 65 comma 1 lett. g), del Codice e degli articoli 90 e 91 del D.M. n°146/2008, si ha utilizzo del natante da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente articolo, in caso di:
 - a) presenza a bordo di attrezzatura destinata all'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo degli imbarcati;
 - b) presenza a bordo delle dotazioni indicate agli articoli 90 e 91 del D.M. n°146/2008;
 - c) presenza a bordo della documentazione nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente articolo.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano ai natanti da diporto utilizzati dallo stesso proprietario per proprio conto e/o per relativi ospiti per immersioni subacquee qualora il trasporto di escursionisti subacquei abbia carattere occasionale e non muti la destinazione ad uso diportistico del natante.

7. I natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, se dotati di marcatura CE od omologati, possono trasportare un numero di persone pari a quello riportato nella “*targhetta del costruttore*”; per gli altri natanti il numero massimo di persone trasportabili dev’essere conforme a quanto indicato dall’art. 60 del D.M. 29/07/2008, n. 146 e riportato nell’articolo 8 comma 2 della presente Ordinanza.
8. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili suindicato, secondo l’art. 60, comma 3 del D.M. n°146/2008, è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.
9. In caso di immersione svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un’unità in appoggio esclusivamente propria e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all’art. 39 del Codice in merito all’obbligatorietà della patente nautica.
10. L’esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 10

Centri di immersione e addestramento - comunicazione di inizio attività

1. I Centri di immersione o di addestramento subacqueo (compresi i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti) che utilizzano natanti come unità in appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo stazionanti nel Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata (pec), apposita comunicazione di inizio attività come da modello in (**Allegato 6**), cui va altresì allegata la seguente documentazione in un unico file pdf:
 - copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società;
 - dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 del DPR 445/2000, del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese attestante la specifica attività di immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o ricreativo.
Per i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti è sufficiente copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
 - indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento o di esercizio dell’attività;
 - estremi dell’eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante relativamente all’ormeggio del natante da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento delle stesse quando non in servizio;
 - elenco delle unità navali utilizzate (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell’**allegato 6**), con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singola unità;
 - copia della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d’uso del motore per ogni singolo natante da diporto;
 - copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante da diporto sprovvisto di marcatura CE;
 - estremi della licenza di esercizio RTF per ogni natante da diporto (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa);

- copia, per ogni singola unità da diporto, della polizza e del certificato di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia delle persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - generalità complete dei conduttori dei natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica.
2. Copia della comunicazione di cui all'allegato 6 con la ricevuta di consegna della pec è conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni natante ed esibita ad ogni controllo da parte del personale dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia.
 3. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata **entro 15 (quindici) giorni** a mezzo pec. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato alla Capitaneria.
 4. Ogni anno, prima di iniziare l'attività, il Titolare o rappresentante legale deve presentare, a mezzo pec, una comunicazione con la quale attesti la volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente la necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.

Qualora nulla sia variato rispetto alla comunicazione dell'anno precedente, la comunicazione di prosecuzione potrà essere presentata sempre a mezzo pec, in forma di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000**, nella quale si dia atto dell'assenza di variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente (esempio, stessa attività e stessi mezzi dell'anno precedente) e si alleghi, oltre a copia non autenticata di un documento di riconoscimento di chi la sottoscrive, anche l'eventuale documentazione rinnovata rispetto all'anno precedente (esempio: nuova polizza assicurativa).
 5. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere il servizio di immersione subacquea guidata ovvero didattica o il solo servizio di supporto logistico di superficie con natanti come unità di appoggio, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.
 6. La comunicazione di cui all'allegato 6 e gli altri documenti prescritti dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, devono essere esibiti al controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle altre Forze di polizia per attestare che l'unità è utilizzata conformemente al presente regolamento.
 6. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 11
Centri di immersione e addestramento - obblighi generali

1. Gli operatori commerciali che offrono il servizio di immersione guidata ovvero didattica, devono:
 - a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stationamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura “**Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina – Ordinanza n° 23/2022 del 07/06/2022**”;
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da utilizzare;
 - la dicitura “**CENTRO DI IMMERSIONE**” ovvero “**CENTRO DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO**”, a seconda dei casi;
 - la dicitura: “**per informazioni rivolgersi**: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;
 - b) Inoltre, relativamente all'utilizzo del natante da diporto quale appoggio di superficie all'attività di immersione di cui al presente articolo, deve:
 - curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - attenersi a quanto prescritto dall'art. 54 e all'allegato V del D.M. n° 146/2008 (elenco delle dotazioni da tenera a bordo), di cui alla tabella in allegato 3 nonché, tiene a bordo copia della registrazione dell'attività di immersione, quale prova del contratto di utilizzazione del natante in appoggio di superficie per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ed ogni altro documento di bordo previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione. Le registrazioni costituiscono documenti di bordo e sono esibiti ai controlli dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia;
 - dotarlo, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del D.M. n°146/2008, di una tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso marittimo e sanitario più vicini del Circondario (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.) conformemente all'**allegato 7**;
 - adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.
2. I natanti da utilizzare per l'attività di appoggio di superficie all'immersione devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa, conforme al modello in **allegato 8**, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione dell'azione del mare ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita);
 - c) fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - d) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la **DENOMINAZIONE** della ditta o ragione sociale del Centro di immersione e addestramento;

- il **NUMERO IDENTIFICATIVO** (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**allegato 1**) seguito dalla lettera **“A”** – (appoggio per immersione subacquea);
 - il **NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE CHE POSSONO ESSERE IMBARCATE**. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella *“targhetta del costruttore”*; per gli altri natanti, il numero massimo di persone che possono essere imbarcate dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del DM 29/07/2008, n. 146;
 - la dicitura **“CIRCONDARIO MARITTIMO DI VIBO VALENTIA”**.
3. La targhetta identificativa con le caratteristiche indicate ai precedenti commi, deve essere riportata all'esterno dello scafo, da ambo i lati e all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima. In particolare, quelle posizionate all'esterno dovranno essere chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno 10 (dieci) metri. A tal fine il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza tale da renderli visibili e la scritta dovrà essere a colori indelebili e resistenti, o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.
 4. Per tali unità appoggio, l'atterraggio e l'uscita dovrà avvenire esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio come disciplinato dalla vigente Ordinanza di *“sicurezza balneare”* del Circondario Marittimo di Vibo Valentia Marina.
 5. A bordo delle unità utilizzate in appoggio alle immersioni subacquee dovrà essere presente un istruttore/guida, che ricopre il ruolo di *“responsabile dell'immersione”*. In qualità di titolare di tale posizione di garanzia, l'istruttore pianifica e conduce l'attività svolta ed assume tutte le responsabilità civili e penali con essa connesse.
 6. Una delle persone presenti a bordo delle unità utilizzate in appoggio alle immersioni subacquee dovrà essere abilitata al primo soccorso subacqueo.
 7. **Le figure del conduttore del natante d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e quella dell'istruttore/guida non possono coincidere.**

Articolo 12

Centri di immersione e addestramento - obbligo di patente nautica

I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo devono essere condotti dal titolare del centro di immersione e/o addestramento o da un suo dipendente, in possesso della patente nautica (art. 25 e ss. del D.M. n°146/2008), indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.

Articolo 13

Centri di immersione e addestramento - obbligo di informativa

1. Fermo restando che le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo devono essere effettuate con condizioni meteo favorevoli ed in zone marine che non siano vietate dalle vigenti Leggi ed Ordinanze, prima di procedere nell'attività, il Centro d'immersione o il Centro di addestramento subacqueo dovrà obbligatoriamente registrare i seguenti dati e dovrà altresì comunicarli con preavviso di almeno 2 ore, alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia

Marina all'indirizzo e-mail: cpvibo@mit.gov.it nonché all'indirizzo pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it:

- nominativo del centro di immersione o addestramento;
- data, ora inizio, durata e luogo dell'immersione, tipologia e modalità operative di immersione;
- per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome e cognome, brevetto posseduto;
- nominativo dell'istruttore/guida e degli eventuali assistenti, brevetto posseduto e recapito telefonico per pronta tracciabilità;
- estremi e caratteristiche del natante utilizzato;
- recapiti telefonici dei responsabili a terra.

Per tale comunicazione può essere usato il modello (facoltativo) in **allegato 6**.

Ogni eventuale variazione degna di nota dovrà essere comunicata tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina all'indirizzo e-mail: cpvibo@mit.gov.it nonché all'indirizzo pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it.

2. Copia dei suddetti dati deve essere tenuta al centro di immersione o di addestramento e a bordo del natante utilizzato come unità di appoggio per le immersioni. Tali dati costituiscono, agli effetti della presente Ordinanza, prova della tipula del contratto di utilizzazione.
3. Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta del suddetto elenco deve essere custodita per un periodo di **almeno 30 (trenta) giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

Articolo 14

Centri di immersione e addestramento: norme di sicurezza per l'utilizzo dell'unità da diporto in appoggio all'immersione subacquea

1. L'unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del D.M. n° 146/2008, deve essere munita delle seguenti dotazioni aggiuntive:
 - a) dispositivo sonoro idoneo a richiamare l'attenzione in loco;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.), conformemente all'allegato 8.
2. La bombola di riserva di cui all'art. 90, comma 1 lett. a) del D.M. n° 146/2008 deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione, secondo le valutazioni della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti.
3. In caso di immersione con unità da diporto in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio delle unità deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da parabordo gonfiabile). Durante l'immersione l'unità rimane presidiata dal conduttore pronto a manovrare all'occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
4. Per i segnalamenti diurni e notturni prescritti ai fini dell'effettuazione delle attività di immersione in questione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 91 del D.M. n° 146/2008. In particolare, la Guida ovvero l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, dello stesso articolo, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.

5. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
6. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla COLREG 72, deve mostrare:
 - a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;
 - b) di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.
8. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (tipo stick di luce chimica oppure led) applicato sulla parte alta del corpo (es. nuca) per una pronta localizzazione.
9. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, deve essere disponibile sul punto di partenza, in immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
10. Nell'effettuazione delle **immersioni guidate**, la Guida:
 - a) in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, rispetta scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore;
 - b) **non può guidare in immersione più di 7 (sette) subacquei simultaneamente** ovvero non più di 4 (quattro) nel caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio;
 - c) deve illustrare agli allievi le regole, le modalità e le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea guidata, mostrando, ove necessario, anche delle foto o riprese dei siti da visitare.
11. Nell'effettuazione delle **immersioni didattiche**, l'Istruttore:
 - a) **non può guidare in immersione più di 5 (cinque) allievi simultaneamente** se di giorno, ovvero non più di 4 (quattro) nel caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio;
 - b) deve illustrare agli allievi le regole, le modalità e le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea didattica programmata.
12. Nell'effettuazione delle **immersioni guidate snorkeling (seawatching)** ogni istruttore /guida subacquea non potrà guidare in attività più di **12 praticanti** quando si operi in condizioni di buona visibilità e non più di **6 praticanti** quando si operi in ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità.
13. In aderenza al disposto dell'art. 8, comma 3, del D.M. 1 settembre 2021, gli operatori di assistenza subacquea devono essere in possesso di un registro cartaceo recante le seguenti informazioni:
 - a) estremi identificativi del natante utilizzato;
 - b) nominativi del conduttore, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo, con relativi recapiti telefonici;
 - c) piano di immersione, con indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'immersione;
 - d) numero dei partecipanti all'immersione.

Detto registro deve essere vidimato con cadenza annuale, prima dell'inizio dell'attività, di cui alla relativa comunicazione dall'Autorità marittima più vicina al luogo in cui è esercitata l'attività (Compamare Vibo Valentia Marina, Locamare Pizzo, Locamare Tropea, Delemare Amantea, Delemare Nicotera Marina).

14. I titolari e i dipendenti dei centri di immersione devono adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 15

Insegnamento delle attività nautico – diportistiche: prescrizioni generali

1. Ferma restando la disciplina delle attività di scuola nautica, stabilita dall'Autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con l'Ordinanza n. 26/2015 datata 15.07.2015 della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina in preambolo citata, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei medesimi natanti durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni della presente Ordinanza, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività ludico-diportistiche.
3. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (*wind-surf*), *kitesurf*, ovvero con i piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a 4 (quattro) metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne (dall'alba al tramonto), con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività di insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto.
5. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4, del D.M. n° 146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un natante da diporto:
 - a) presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b) entro il limite delle 12 (dodici) miglia di distanza dalla costa;
 - c) con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 12 (dodici) miglia dalla costa, di cui all'art. 54 e allegato V del D.M. n°146/2008.
6. Si applicano anche le pertinenti disposizioni dei Regolamenti di sicurezza del porto di Vibo Valentia Marina e degli altri porti del Circondario, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, in particolare nei pressi delle loro imboccature e per l'ingresso e l'uscita dai porti stessi.

Articolo 16 **Sanzioni**

1. Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa fattispecie illecita, incorrerà nell'applicazione delle sanzioni previste, a seconda dei casi, dagli artt. 53 e 55 del D. Lgs. n° 171/2005.
2. L'Autorità Marittima, qualora accerti la presenza di irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente Ordinanza, potrà diffidare l'operatore, nonché, secondo la gravità dell'infrazione, sospendere o interdire l'esercizio dell'attività, ferme restando, in tali casi, le garanzie di contraddittorio, a norma del D.M. 1 settembre 2021.

Articolo 17 **Disposizioni finali**

1. Prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, le comunicazioni già presentate, a far data dal 01 gennaio 2022, ai sensi dell'ordinanza n. 18/2020, si considerano regolarmente prodotte e non vanno, pertanto, riformulate.
2. La presente Ordinanza, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, **abroga e sostituisce l'Ordinanza n° 18/2020 del 05.05.2020.**
3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente regolamento, che sarà pubblicato nella sezione "Ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia.

Vibo Valentia Marina (data del protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE

*Documento informatico firmato digitalmente
(D.Lgs. 07/03/2005, n°82)*